

Art. 1 – Premessa

L'ASD Scuola Basket Miky Mian (di seguito l'Associazione) opera nell'ambito sportivo ed ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche; in particolare l'Associazione si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo della pallacanestro/basket e delle discipline sportive collegate, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive.

L'Associazione riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale e aderisce ai principi del *Fair Play*, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri.

L'Associazione è affiliata alla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) e ad altri enti di promozione sportiva partecipando alle attività da esse promosse. A tal fine gli iscritti verranno tesserati per la FIP e/o altri enti.

L'Associazione ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi cosa possa arrecare danno allo sport.

Art. 2 – Il Regolamento

Il Regolamento dell'Associazione reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano, sia su base volontaristica che professionistica, in seno all'Associazione nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta.

Art. 3 – I destinatari

Il presente Regolamento si applica ai seguenti soggetti:

- dirigenti;
- staff tecnico;
- atleti e chiunque svolga attività agonistica o sportiva;
- genitori e accompagnatori degli atleti;
- collaboratori, consulenti esterni ed ogni altro soggetto che agisca nell'interesse dell'Associazione.

Art. 4 – Efficacia e Divulgazione

L'iscrizione all'Associazione comporta l'accettazione incondizionata del presente Regolamento.

Copia del Regolamento è trasmessa a tutti i soggetti destinatari sopraindicati, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservare tutte le disposizioni in esso contenute, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni disciplinari appositamente previste dall'Associazione. L'ignoranza del Regolamento non può essere invocata a nessun effetto.

Art. 5 – L'Associazione

L'Associazione s'impegna a:

- operare nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e sportivo vigente e ad uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività;
- diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente che premi sia il *Fair Play* che il successo agonistico.

L'Associazione, inoltre, garantisce che:

- tutti i suoi membri con responsabilità verso bambini e giovani sono qualificati per guidare, formare, educare ed allenare le diverse fasce di età;
- la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico degli atleti, con particolare riferimento ai bambini e giovani, assumono un ruolo primario e quindi l'impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all'età, è adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione e qualificazione.

Art. 6 – I Dirigenti

I dirigenti dell'Associazione s'impegnano a:

- adeguare il proprio operato ai principi del presente Regolamento;
- rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e delle risorse umane;
- adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento continuo tutti i collaboratori;
- rifiutare ogni forma di corruzione/concussione.

Inoltre i dirigenti, in qualità di garanti del Regolamento, hanno il compito di:

- divulgare il presente Regolamento e vigilare sul rispetto delle norme in esso previste;
- pronunciarsi sulle violazioni ed adottare eventuali azioni disciplinari;
- esprimere pareri in merito a scelte di politica societaria al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni del Regolamento;
- procedere alla periodica revisione del Regolamento.

Art. 7 – Lo Staff Tecnico

Gli allenatori e gli istruttori devono tenere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo sia nell'ambito sportivo che educativo, e devono trasmettere ai propri atleti valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello Sport. A tale scopo gli allenatori e gli istruttori s'impegnano a:

- comportarsi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
- promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il *Fair Play*;
- non premiare comportamenti sleali, ma condannarli applicando sanzioni appropriate;
- rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
- rispettare tutti gli atleti, sia della squadra propria che di quelle avversarie, evitando atteggiamenti, frasi o gesti che possano offenderli;
- agire in modo responsabile sotto il profilo pedagogico ed educativo, educando gli atleti all'autonomia, all'autoresponsabilità, ad un comportamento socialmente positivo e leale;
- creare un'atmosfera e un ambiente piacevoli, antepoendo il benessere psico-fisico degli atleti al successo agonistico;
- trovare soluzioni aperte e giuste in caso di conflitti
- sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale e educativo.

Art. 8 – Gli Atleti

Gli atleti e tutti i praticanti attività sportiva devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel rispetto dei principi previsti dal presente Regolamento. Pertanto gli atleti, consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello Sport, s'impegnano a:

- onorare lo sport e le sue regole attraverso una competizione corretta, giocando al meglio delle proprie possibilità e condizioni psico-fisiche, e comportandosi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
- rifiutare ogni forma di doping;
- rispettare i compagni di squadra, lo staff tecnico;
- rispettare gli avversari e i giudici, sicuri che le decisioni di questi ultimi sono sempre prese in buona fede ed obiettivamente;
- tenere un comportamento esemplare e usare sempre un linguaggio appropriato ed educato.

Gli atleti devono, a termini di regolamenti sportivi della FIP e del CONI, sottoporsi alla visita medica per idoneità atletica; la società non permetterà in alcun modo, ad atleti non provvisti di tale idoneità, sia di giocare che di allenarsi. Si rende noto che da regolamento FIP l'atleta dal compimento del 6° anno di età dovrà essere dotato di certificato medico per l'attività sportiva non agonistica, e dal 1° gennaio dell'anno di compimento dell'11° anno di età dovrà essere dotato di certificato medico per l'attività sportiva agonistica; tale certificato sarà ottenuto tramite la società, nei tempi e modi indicati dalla stessa.

Art. 9 – I Genitori degli Atleti

I genitori e gli accompagnatori degli atleti, durante gli allenamenti e soprattutto durante le gare sportive, devono tenere una condotta ispirata alla convivenza civile, al rispetto dell'avversario ed alla condivisione dello spirito del gioco. Pertanto i genitori e gli accompagnatori s'impegnano a:

- non esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti per il perseguimento dei soli risultati sportivi;
- accettare e rispettare le decisioni dello staff tecnico evitando qualunque forma di interferenza nelle loro scelte;
- astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti in campo e gli allenatori
- incoraggiare la lealtà sportiva manifestando un sostegno positivo verso tutti gli atleti, sia della propria squadra che delle squadre avversarie, e mantenendo un comportamento responsabile
- verso i sostenitori delle squadre avversarie;
- rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente.

Art. 10 – Rischi

L'atleta, o il genitore nel caso in cui l'atleta fosse minore, dichiara di assumersi tutte le responsabilità per gli eventuali rischi derivanti dalla pratica sportiva della pallacanestro. Solleva la Società e gli Allenatori da ogni responsabilità per gli eventuali infortuni che possano derivare dalla pratica sportiva scelta, rinuncia a qualsiasi azione futura volta ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni nonché al relativo diritto, fermi restando i diritti e i risarcimenti derivanti dalle coperture assicurative normalmente stipulate sia dalla Società Sportiva che dalle Federazioni per l'espletamento dell'attività sociale e per la partecipazione ai campionati ufficiali FIP. L'atleta, o il genitore nel caso in cui l'atleta fosse minore, è a conoscenza che la Società non si assume alcuna responsabilità per quanto possa accadere al di fuori del luogo e dell'orario del corso

(spogliatoi o altrove) quando cioè gli atleti non sono sotto il diretto controllo dell'Allenatore. L'atleta, o il genitore nel caso in cui l'atleta fosse minore, dichiara di assumersi tutte le responsabilità di danni causati a cose o persone dallo stesso.

Fermo restando quanto sopra, anche in considerazione dei doveri dell'Associazione di tutela delle condizioni di salute, sicurezza e benessere psico-fisico degli atleti, come meglio definiti in art. 5, l'Associazione si riserva di limitare le attività previste per specifici atleti nei casi in cui tali condizioni non possano essere, a giudizio dell'Associazione, rispettati, anche definendo percorsi specifici o prevedendo l'esclusione dalle attività, laddove necessario. In tal senso gli atleti, e in loro vece i genitori degli atleti, si impegnano a segnalare eventuali situazioni, documentate o meno, di cui essi siano a conoscenza, in conseguenza delle quali le suddette condizioni di salute, sicurezza e benessere potrebbero essere a rischio.

Art. 11 – Persone non partecipanti ai corsi

L'atleta, o il genitore nel caso in cui l'atleta fosse minore, è a conoscenza che è fatto assoluto divieto di lasciare incustodite durante l'orario del corso persone che non partecipino al corso stesso. L'atleta, o il genitore nel caso in cui l'atleta fosse minore, esonera la Società che non è quindi responsabile per i danni che tali persone possono subire o arrecare a terzi.

Art. 12 – Furto-Smarrimenti

L'atleta, o il genitore nel caso in cui l'atleta fosse minore, esonera la Società da ogni responsabilità derivante da perdita, sottrazione o deterioramento di oggetti personali lasciati negli spogliatoi o altrove.

Art. 13 – Danni

Palestra, spogliatoi, docce ed altre strutture necessarie alla attività sportiva sono messe a disposizione dall'Amministrazione Pubblica e da enti privati e sono per noi indispensabili: si chiede di farne buon uso e non lasciare sporcizia di alcun genere. Chi danneggerà qualsiasi attrezzatura sarà tenuto a rispondere delle spese di riparazione o sostituzione con eventuali conseguenze legali a proprio carico.

Art. 14 – Azioni Disciplinari

Eventuali violazioni del presente Regolamento da parte di chiunque saranno valutate dal Consiglio Direttivo, che avrà il compito di verificare la notizia e quindi ascolterà le testimonianze di tutte le parti in causa. Nel caso di accertamento delle violazioni, il Consiglio Direttivo deciderà l'azione disciplinare da intraprendere.

Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti:

- richiamo verbale non ufficiale, nei casi di mancanze di minore entità; a questa sanzione possono fare ricorso direttamente, senza ricorrere all'intervento del Consiglio Direttivo, anche gli allenatori o dirigenti in virtù del ruolo che a loro viene riconosciuto di educatori e di esempio per i più giovani
- richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di ripetute trasgressioni non gravi;
- sospensione dall'attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o reiterate ammonizioni;
- espulsione dall'Associazione, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili con i valori e i principi ispirati al presente Regolamento e in generale al *fair play*.

Fermo restando le azioni disciplinari sopra indicate, il Consiglio Direttivo ha facoltà di definire sanzioni, anche di natura economica, a integrazione o sostituzione delle azioni disciplinari, a carico del soggetto (atleta, genitore o collaborazione) responsabile della violazione del Regolamento, nella misura e nei limiti che saranno definiti dal Consiglio Direttivo stesso. Tale misura sanzionatoria si applicherà anche nel caso di provvedimenti ordinati da soggetti esterni (es organi federali) verso l'Associazione per comportamenti dovuti a responsabilità di atleti, genitori o collaboratori; resta inteso che questi si faranno interamente carico degli oneri sostenuti dall'Associazione a fronte di tali provvedimenti.

Ogni tipo di decisione adottata deve essere comunicata al diretto interessato.

Art. 15 – Disposizioni Finali

Il presente Regolamento si intende valido a far data dalla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e resterà in vigore fino a diversa deliberazione del Consiglio Direttivo stesso.

Atleta _____

FIRMA per presa visione ed accettazione integrale di quanto sopra riportato.

Luogo e data _____
